



Ministero della Salute

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTI, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

VISTO l'art.3, comma 5, dell'Atto di Intesa 1° luglio 2004 recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione" sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.5 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 38, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l'emanazione di un apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);

VISTO l'articolo 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici degli IRCCS;

VISTO l'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale;

VISTO l'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'articolo 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n.124, che, tra l'altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

VISTE le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n.4 del 10 novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per i quali è

vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “ Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, e, in particolare l'articolo 20;

VISTO il decreto del Vice Ministro della salute 19 settembre 2020, modificato dal D.M. 23 aprile 2021, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'“Azienda Ospedaliero-Universitaria” di Bologna, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, nelle discipline di “Assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico” e “Gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche”;

VISTO l'Atto Aziendale del suddetto IRCCS adottato con deliberazione n. n. 297 del 26 ottobre 2021 e approvato dalla competente Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure con nota n. 33925 del 16 novembre 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del Direttore scientifico dell'IRCCS “Azienda Ospedaliero-Universitaria” di Bologna;

VISTO il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato Sen. Prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2021, n. 84;

DECRETA:

Articolo 1

Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande

1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico “Azienda Ospedaliero-Universitaria” di Bologna, riconosciuto per le discipline di “Assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico” e “Gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche”, rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.

2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via telematica, registrandosi al sito <http://ricerca.cbim.it/direttori> e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel comma 2, l'applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo scadere del termine predetto l'applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.

4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.

Articolo 2

Requisiti generali di ammissione.

1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 38, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni;
 - b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero gli estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
 - a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
 - c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3

Documentazione da presentare

1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
 - a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell'attività specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche;
 - b) produzione scientifica con indicazione dell'impact factor in posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento alle aree di riconoscimento dell'IRCCS;
 - c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni comprensiva dell'impact factor e citation index;
 - d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10 anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall'Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;

e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l'attività di ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Articolo 4 Nomina della Commissione

1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).

3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito <http://ricerca.cbim.it/direttori> tramite l'utilizzazione di username e password.

Articolo 5 Criteri e modalità di valutazione della Commissione

1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella terna che sarà sottoposta alle valutazioni del Ministro per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata.

2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello stesso.

3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.

Articolo 6 Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla Commissione di valutazione.

2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

Articolo 7 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità

Il candidato prescelto, all'atto del conferimento dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Articolo 8

Oneri

1. Ai componenti della Commissione di cui all'articolo 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.

2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, "Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute –di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica", nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione"– Programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica"–"Funzionamento"–C.D.R. "Direzione della ricerca e dell'innovazione in sanità", allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2021 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla Direzione generale della ricerca e dell'Innovazione in sanità – Ufficio II- e trattati per le finalità di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed esami.

Roma, 14.12.2021

Sen. Prof. Pierpaolo Sileri